

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n.7: "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2756 di data 7 ottobre 2019

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 e s.m.;

- Impianti funiviari C117a "Castelir-Le Fassane", e C118a "Le Fassane La Morea" nell'area sciistica di Bellamonte, in Comune di Predazzo.
- modifica tecnica non sostanziale relativa ad alcune modifiche architettoniche esterne della stazione intermedia e della stazione di monte.

Sono presenti:

- Giorgio CESTARI - Presidente f.f.

- Silvio DALMASO - componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da

sci

- Luca MALESANI - componente supplente Servizio foreste e fauna

- Matteo MERZLIAK - componente supplente Servizio urbanistica e tutela del

paesaggio

- Claudio PALLAORO - componente supplente Servizio autorizzazioni e

valutazioni ambientali

- Sergio BENIGNI - componente supplente Servizio prevenzione rischi

- Paola VISINTAINER - componente supplente Servizio geologico

- Cristina PENASA - componente supplente Servizio bacini montani

- Elisabetta ROMAGNONI - componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e

aree protette

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

Vista la domanda pervenuta in data 30 settembre 2019, con la quale la società S.I.T. Bellamonte S.p.A., con sede a Predazzo, Loc. Castelir, 7, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della I.p. 21 aprile 1987, n. 7 - la modifica tecnica non sostanziale agli impianti C117a "Castelir-Le Fassane", e C118a "Le Fassane – La Morea" nell'area sciistica di Bellamonte, in Comune di Predazzo.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma dell'arch. Fulvio Zorzi, datati settembre 2019.

Udito il relatore.

Preso atto che la modifica tecnica non sostanziale consiste in alcune modifiche sostanzialmente architettoniche sia alla stazione intermedia che di monte, rispetto a quanto originariamente assentito con i provvedimenti di concessione di linea funiviaria rilasciati con determinazioni del Dirigente del Dipartimento cultura turismo promozione e sport rispettivamente n. 26 di data 14 aprile 2016 e n. 27 di data 26 aprile 2016. In particolare nella prima si modifica la disposizione della cabina di comando, il senso di apertura di alcuni infissi il dimensionamento dei fori di accesso ai locali tecnici nel magazino veicoli e gruppi elettrogeni ed altre modeste modifiche ai prospetti, mentre alla seconda oltre piccole modifiche esterne è prevista l'installazione di un'antenna per una società di telefonia.

Preso atto che il Servizio Impianti a fune e piste da sci, ai sensi dell'art. 15 della I.p. 7/87, d'intesa con i Servizi competenti in materia di foreste ed urbanistica, esprime la valutazione che l'intervento in argomento è da considerarsi come una modifica tecnica non sostanziale e pertanto autorizzabile dalla Commissione di coordinamento.

Considerato che per quanto attiene l'installazione dell'antenna telefonica la Commissione rimanda a quanto disposto dalle norme di settore per il rilascio dell'autorizzazione da parte degli organi competenti e pertanto esclude tale intervento dalla propria valutazione.

Considerato che l'intervento in argomento rientra nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ad unanimità di voti,

delibera

- di autorizzare la società S.I.T. Bellamonte S.p.A., con sede a Predazzo, Loc. Castelir, 7, ad apportare una modifica tecnica non sostanziale agli impianti C117a "Castelir-Le Fassane", e C118a "Le Fassane – La Morea", nell'area sciistica di Bellamonte, in Comune di Predazzo, <u>ad</u> <u>esclusione dell'installazione dell'antenna per fini telefonici</u>, quale risulta dalla documentazione citata in premessa;
- 2. di disporre che sia trasmessa al Servizio impianti a fune e piste da sci, una certificazione attestante l'assenza di interferenze tra i segnali emessi dall'antenna telefonica e le apparecchiature di controllo e di sicurezza dell'impianto funiviario;

- 3. di stabilire che per gli interventi autorizzati con il presente atto, i termini esecutivi siano quelli stabiliti con determinazioni del Dirigente del Dipartimento cultura turismo promozione e sport rispettivamente n. 26 di data 14 aprile 2016, e n. 27 di data 26 aprile 2016.
- 4. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
- 5. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO - Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F. - dott. Giorgio Cestari -

SD/fr
